



CITTÀ di AVIGLIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34

OGGETTO: TARI 2026 - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CON METODO MTR-3 PER IL QUADRIENNIO 2026/2029 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI CON METODO NORMALIZZATO ANNO 2026

L'anno **2026**, addì **venti**, del mese di **luglio** dalle ore **18:32**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Presidente</i>	<i>TABONE RENZO</i>	<i>SI</i>
<i>Sindaco</i>	<i>ARCHINA' ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BABBINI PAOLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MANSUINO MARCELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>REMOTO ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MORRA ROSSELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>DITELLA STEFANO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>FERRI ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CROSASSO GIANFRANCO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PALUELLO CARLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ARISIO FIORENZA LIDIA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MASSOLA SIMONA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>SPANO' ANTONIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PICCIOTTO MARIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CARNINO LUCA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>WOOD GIORGIA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ROCCOTELLI ANGELO</i>	<i>SI</i>

Presenti: 17 Assenti: 0

Assume le presidenza **Il Presidente Del Consiglio Comunale** Tabone Renzo.
Partecipa alla seduta **Il Segretario Comunale** Dott.ssa Serena Matarazzo .
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

TARI 2026 - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CON METODO MTR-3 PER IL QUADRIENNIO 2026/2029 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI CON METODO NORMALIZZATO ANNO 2026

Relaziona il vicesindaco Babbini. Spiega come, in generale, le tariffe deliberate dal Cados non siano variate, come risulti aumentata in percentuale la quota fissa e diminuita quella variabile.

Richiama poi le scadenze delle rate, precisando che è già stata fatta una comunicazione ai cittadini, le bollette saranno emesse velocemente. Non interverranno sanzioni per la prima scadenza, in considerazione del ritardo nella presa d'atto del Pef.

Ricorda, inoltre, che sussiste la possibilità del versamento unico e che sono state confermate le agevolazioni.

Interviene il consigliere Picciotto: sottolinea come non siano adeguati gli importi. A titolo esemplificativo, richiama la quota degli alberghi con ristorazione di sei euro, senza ristorazione tre euro, nel caso delle carrozzerie sette euro al mq.

Ritiene siano imposizioni pesanti, se non concordate.

Compie una dichiarazione di voto contrario, considera sarebbe opportuno istituire una commissione.

Interviene il consigliere Roccotelli, facendo riferimento al caso del banco del mercato, per cui si richiedono cinque euro ogni volta che si apre il banco.

Per le banche, invece, sono previsti tre euro al mq. Afferma come ci siano delle storture e anticipa una votazione contraria.

Prende la parola il consigliere Spanò, chiedendo quale sia il dato dell'avanzo di Acsel. Sostiene che bisognerebbe averlo.

Interviene il consigliere Roccotelli, legge i dati di cui si tratta.

Risponde il vicesindaco Babbini, ricordando come occorra distinguere le sanzioni per gli accertamenti dal calcolo per le tariffe e che le categorie sono stabilite da Arera.

Interviene il consigliere Picciotto, rilegge il passaggio della sentenza oggetto del riconoscimento del debito fuori bilancio, discusso nel punto precedente.

Replica il sindaco Archinà, fornendo chiarimento sul risultato di esercizio di Acsel.

Spiega che i soci sono chiamati a stabilire quanti utili ricevere direttamente e quanto, invece, investire nei piani di investimento dell'azienda stessa.

Chiarisce che quest'anno la quota risulti maggiore rispetto allo scorso anno e che il Comune utilizzerà le quote per migliorare le aree ecologiche.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente Renzo Tabone chiede di procedere alla votazione palese, per alzata di mano della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione registrata al n. 34 del 12.06.2026 redatta dall'Area Economico Finanziaria, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, avente l'oggetto sopra riportato;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alle presenti deliberazioni ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Viste le deliberazioni consiliari n. 48 del 26.11.2025 e n. 62 del 22.12.2025, con le quali, rispettivamente, è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2026/2028 ed il bilancio di previsione 2026/2028 e relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 353 del 29/12/2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2026/2028 – Parte Contabile, con valenza pluriennale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito della seguente votazione palese, per alzata di mano:

Presenti	n. 17
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 17
Contrari	n. 5 (i consiglieri di minoranza Spano, Carnino, Wood, Picciotto e Roccotelli)
Favorevoli	n. 12 (i consiglieri di maggioranza)

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta redatta dall'Area Economico Finanziaria, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del C.C., stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari su n. 17 presenti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge.

A sensi dell'art. 59, c. 1 e 2, del Regolamento del Consiglio comunale, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono stati richiamati per relationem, con riferimento al documento digitale della registrazione.

OGGETTO: TARI 2026 - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CON METODO MTR-3 PER IL QUADRIENNIO 2026/2029 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI CON METODO NORMALIZZATO ANNO 2026

Su richiesta dell'Assessore al Bilancio Paola Babbini,

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA 397/2025/R/rif. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti per il periodo regolatorio 2026-2029 attraverso il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3);

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA;

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: *“semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente”*;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: *“chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: *“adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: *“adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: *“aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2022” (nel caso di PEF 2022)”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”* che ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la deliberazione dell'ARERA n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”*;
- la determinazione dell'ARERA n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”*;

VISTO:

- la Delibera Arera 133/2025/R/RIF del 1.04.2025 con la quale ha dato l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus Sociale Rifiuti”;
- la Delibera ARERA 176/2025/R/RIF del 15.7.2025 con cui ARERA conferma le disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti;
- la Delibera ARERA 355/2025/R/RIF del 29.7.2025 mediante la quale l'Autorità ha emanato le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate;
- la Delibera ARERA 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale ARERA ha pubblicato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029; ne consegue che negli anni dal 2026 al 2029 saranno applicate tariffe determinate con nuova metodologia, sulla base di un piano economico finanziario di durata quadriennale redatto ai sensi del MTR-3;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il presente Comune è istituito e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (EGATO) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio CADOS;

Dato atto dell'approvazione da parte del Consorzio Cados nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2026 del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CON METODO MTR-3 per il quadriennio 2026/2029 che per l'annualità 2026 prevede un costo massimo del servizio pari ad €. 2.905.301,00 di cui per parte variabile pari ad €. 1.451.014,00 e per parte fissa pari ad €. 1.454.288,00;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani: *Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Tenuto conto che la scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI è il 31 luglio di ogni anno;

Richiamato il Piano Economico Finanziario aggiornato 2026/2029, anno 2026, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra indicato, pubblicato sul sito del Consorzio C.A.DO.S. che riporta i seguenti importi pari ad €. 2.905.301,00 di cui per parte variabile pari ad €. 1.451.014,00 e per parte fissa pari ad €. 1.454.288,00;

Preso atto di quanto stabilito dal Dpcm n. 24/2025 in ordine alle agevolazioni sulla TARI per i nuclei familiari a basso reddito per l'annualità 2025 e della conseguente Deliberazione di ARERA N. 133/2025/R/RIF del 01.04.2024 ad oggetto *AVVIO DI PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL "BONUS SOCIALE RIFIUTI" AGLI UTENTI DOMESTICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI IN CONDIZIONI ECONOMICO SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025* che ha disposto, tra le altre cose:

all'Art 2 *Modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*

2.1 Al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, si prevedono le misure urgenti indicate ai commi seguenti.

2.2 L'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma: " 2.1 bis "A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria □□3,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva."

b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma: 17 "2.3 bis La componente □□3,□ inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità

ottenere:

- esenzione totale per i contribuenti con ISEE inferiore a €. 5.000,00 ai sensi dell'art. 16 comma 1, lettera d) del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2026;
 - riduzione pari all'80% della tariffa per i contribuenti con ISEE compreso tra €. 5.001,00 e €. 7.954,05, salvo disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2026;
- dando atto della copertura finanziaria fino a concorrenza della somma di euro 30.000,00 stanziata sul peg 9098 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE TARSU/ TARI;

Richiamata la determinazione ARERA 1/DTAC/2025 comma 4.5, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Ritenuto pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale del Piano finanziario le seguenti voci per un totale di € 342.108,00 attribuiti nel PEF alla sola componente fissa:

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	Parte variabile	184.560,00
	Parte fissa	157.548,00

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano economico finanziario per il biennio 2026/2028, tra utenze domestiche e non domestiche per l'elaborazione delle tariffe TARI 2026, in base alla seguente ripartizione:

- <54 >% a carico delle utenze domestiche;
- <46>% a carico delle utenze non domestiche;

per le seguenti motivazioni: stima della ripartizione dei costi dei servizi prestati alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche da parte del Gestore Acsel spa (a supporto dati tecnici a prot. n. 15932 del 11/06/2026) e pertanto progressivo allineamento dei costi effettivi rispetto alla effettiva produzione/costo dei rifiuti;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, in particolare che i coefficienti sono stati adeguati nell'ambito della possibilità normativamente prevista di aumentarli o diminuirli fino al 50% rispetto ai valori minimi e massimi;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti pari ad €. 2.905.301,00 di cui per parte variabile pari ad €. 1.451.014,00 e per parte fissa pari ad €. 1.454.288,00, già al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche (Allegato A) e utenze non domestiche (Allegato B), come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione;

Dato atto che si stabiliscono le scadenze per il versamento della tassa rifiuti TARI anno 2026 in 3 rate, attraverso bollettino Pago Pa:

- 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;

Richiamati:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Torino) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2023;

Visto l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso,

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto, ai sensi delle vigenti disposizioni, del Piano economico finanziario 2026/2029 del Comune di Avigliana e della Relazione di validazione e di accompagnamento al piano economico finanziario 2026-2029 redatta dal Gestore ACSEL S.p.A., approvati da parte del Consorzio C.A.DO.S., che per l'annualità 2026 prevede un costo massimo del servizio pari ad €. 2.905.301,00 di cui per parte variabile pari ad €. 1.451.014,00 e per parte fissa pari ad €. 1.454.288,00, ripartiti per il 54% sulle utenze domestiche e per il 46% sulle utenze non domestiche, riportato in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di approvare le nuove tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 per le utenze domestiche (Allegato A) e per le utenze non domestiche (Allegato B) e relativa Relazione di Accompagnamento (Allegato C), come riportate negli allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura finanziaria integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano economico finanziario, decurtate le componenti di cui al comma 4.5 della Determina ARERA 1/DTAC/2025, specificate in premessa;

- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 6) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
- prima rata 31 luglio 2026;
 - seconda rata 30 settembre 2026;
 - terza rata 30 novembre 2026;
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- 7) Di dare atto che sono confermate per il 2026 le componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, stabilite da ARERA, con la deliberazione 386/2023/R/RIF, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, così contraddistinte:
- a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2026, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2026, ad € 1,50 per utenza per anno;
 - c) □□3,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari, per l'anno 2026, ad € 6,00 per utenza per anno;
- 8) Di confermare le agevolazioni per le utenze domestiche riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, introdotta dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e regolata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 e previste all'art. 17 del Regolamento Comunale TARI, pari al 25% a valere sulla bolletta TARI 2025, che verranno concesse sulla bolletta TARI 2026;
- 9) Di confermare le agevolazioni per le utenze domestiche ai nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E. che presenteranno entro il 30 settembre 2026, specifica richiesta per ottenere:
- esenzione totale per i contribuenti con ISEE inferiore a €. 5.000,00 ai sensi dell'art. 16 comma 1, lettera d) del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2026;
 - riduzione pari all'80% della tariffa per i contribuenti con ISEE compreso tra €. 5.001,00 e €. 7.954,05, salvo disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2026;
- dando atto della copertura finanziaria fino a concorrenza della somma di euro 30.000,00 stanziata sul peg 9098 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE TARSU/ TARI;
- 10) Di dare atto che il bonus sociale TARI, introdotto dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e regolata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, a valere sulla bolletta TARI 2025 verrà riconosciuto agli utenti che ne avranno diritto sulla bolletta TARI 2026 e applicato in maniera prioritaria rispetto alle agevolazioni concesse dal Comune di Avigliana ai sensi degli Art. 16 e 18 c. 5 del Regolamento Comunale sulla TARI, delegando alla Giunta Comunale eventuali disposizioni operative qualora necessarie;
- 11) Di dare atto che l'EGATO provvederà poi a trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA;
- 12) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

- 13) Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Direttivo Finanziario
ALICE PRIN

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Tabone Renzo
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Serena Matarazzo
(sottoscritto digitalmente)